



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n. 1

Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671

Partita IVA : 0047860042

email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classifica dei rifiuti
- Art. 4 – Campo di applicazione ed esclusioni
- Art. 5 – Competenze del Comune

TITOLO 2

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

- Art. 6 – Metodologie di raccolta dei rifiuti
- Art. 7 – Modalità di conferimento
- Art. 8 – Contenitori e dotazioni per la raccolta “porta a porta”
- Art. 9 – Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni (utenze condominiali e non domestiche)
- Art. 10 – Centri di raccolta consortili/rifiuterie
- Art. 11 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 12 – Raccolta differenziata del vetro
- Art. 13 – Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio
- Art. 14 – Raccolta differenziata della frazione verde
- Art. 15 – Raccolta differenziata della frazione organica
- Art. 16 – Raccolta differenziata delle pile
- Art. 17 – Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Art. 18 – Rifiuti ingombranti
- Art. 19 – Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
- Art. 20 – Rifiuti elettrici ed elettronici
- Art. 21 – Rifiuti inerti
- Art. 22 – Rifiuti provenienti da attività cimiteriali
- Art. 23 – Operazioni di raccolta
- Art. 24 – Trasporto
- Art. 25 – Attività non continuative

TITOLO 3

SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO

- Art. 26 – Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento**
- Art. 27 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati**
- Art. 28 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo**
- Art. 29 – Contenitori portarifiuti**
- Art. 30 – Mercati**
- Art. 31 – Manifestazioni temporanee e eventi**
- Art. 32 – Spettacoli itineranti**
- Art. 33 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali**
- Art. 34 – Carico, scarico merci e materiali e affissione manifesti**
- Art. 35 – Cantieri su aree pubbliche e private**
- Art. 36 – Terreni non utilizzati**
- Art. 37 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti**

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti**
- Art. 39 – Vigilanza**
- Art. 40 – Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili**
- Art. 41 – Amministrazione degli stabili**
- Art. 42 – Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni**
- Art. 43 – Sanzioni**

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Roccaforte Mondovì, ai sensi dell'art. 198 Il co. D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente"), della L.R. n. 7 del 24.05.2012, della L.R. n. 1 del 10.01.2018 e della L.R. n. 4 del 16.02.2021, conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

1. le misure per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
2. le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
4. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 III co. lett. f) D.Lgs. 152/2006;
5. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Per **Comune** si intende l'Amministrazione Comunale di Roccaforte Mondovì nell'espletamento di tutte le proprie competenze e funzioni inerenti il presente Regolamento;
2. per **rifiuto** si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 comma I lett. a D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. per **produttore** si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha posto in essere operazioni di pre-trattamento o di mescolamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
4. per **detentore** si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
5. per **utenza** si intende il produttore o il detentore di rifiuti;
6. per **utenze domestiche** s'intendono le famiglie residenti e quelle dimoranti anche solo saltuariamente presso il Comune di Roccaforte Mondovì;
7. per **utenze non domestiche** si intendono gli enti pubblici, le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le associazioni e gli altri enti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, ecc. e le attività produttive di beni e servizi in genere che si intendono servire in forza dell'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti dalle stesse prodotti;
8. per **gestione** si intende la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle relative operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
9. per **gestore del servizio (di igiene urbana)** si intende l'azienda che effettua le operazioni di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, nonché tutte le operazioni di igiene urbana;
10. per **raccolta** si intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
11. per **raccolta porta a porta** si intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore, direttamente dal domicilio o dalla sede del produttore;
12. per **raccolta stradale** si intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore mediante lo svuotamento di cassonetti di prossimità dislocati sul territorio comunale;
13. per **raccolta differenziata** si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materie prime;
14. per **smaltimento** si intendono le operazioni previste all'allegato B parte quarta del D.Lgs 152/ 2006 s.m.i.;
15. per **recupero** si intendono le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/ 2006 s.m.i.;
16. per **spazzamento** si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico;
17. per **stoccaggio** si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
18. per **deposito temporaneo** si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
19. per **luogo di produzione dei rifiuti** si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
20. per **bonifica** si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
21. per **messaggio in sicurezza** si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
22. per **combustibile da rifiuti** si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
23. per **compost da rifiuti** si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche;
24. per **rifiuti a matrice organica** si intendono i rifiuti ad alto tasso di umidità e di materiale organico (es. residui alimentari e ortofrutticoli) e comunque conferibili presso impianti di compostaggio;
25. per **Ente responsabile di Bacino** si intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale e cui sono affidate per legge i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti; nel caso del Comune di Roccaforte Mondovì tale Ente è tutt'ora il consorzio di Bacino ACEM.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "pericolosi" e "non pericolosi", come classificati dall'art. 184 del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i..
2. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 co. 1 lett. f del D.Lgs 152/2006;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/ 2006, sulla base degli allegati G, H e I della medesima parte quarta.

Art. 4

Campo di applicazione ed esclusioni

1. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e precisamente: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
2. L'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n. 615/1976 e dal D.Lgs 152/2006 e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dal D.Lgs n. 101/2020);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 5

Competenze del Comune

1. Il Comune, nelle forme previste dalle L.R. 7/2012, 1/2018 e 4/2021, disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;
 - c) il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare, resta al Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali. Fino all'emanazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si utilizzeranno i criteri previsti dalle norme tecniche attualmente in vigore;
 - d) che l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati sia di competenza comunale;
 - e) che nella gestione dei rifiuti il Comune possa avvalersi della collaborazione del volontariato;
 - f) che nelle forme previste dalla Legge sia possibile istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

TITOLO 2

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 6

Metodologia di raccolta dei rifiuti

1. Nel territorio comunale è presente la metodologia di raccolta dei rifiuti con il sistema porta-porta.
Tale metodo di raccolta prevede:
 - l'utilizzo esclusivo da parte dell'utente delle dotazioni fornite dal gestore (sacchetti dedicati per l'indifferenziato, l'organico e la plastica; i contenitori per l'indifferenziato, l'organico, la carta e il vetro; cassonetti per le utenze condominiali);
 - lo stazionamento di tali dotazioni all'interno degli spazi d'uso privati che non siano aperti al pubblico;
 - l'esposizione delle stesse dotazioni da parte del proprietario o dei condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata;
 - che i contenitori e i sacchetti su suolo pubblico devono essere posizionati in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o dell'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne

dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

2. In qualunque momento i contenitori e i sacchetti potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Locale e/o da personale all'uopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali, oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta a ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. Per quanto concerne plastica/lattine e rifiuti indifferenziati le utenze saranno dotate di sacchetti dedicati: è vietato l'utilizzo di sacchetti di tipologia diversa che non verranno ritirati dal Gestore. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza e, anzi, verrà sanzionato, ai sensi delle successive norme, l'utilizzo di sacchetti diversi da quelli forniti in dotazione.

4. Alle utenze non domestiche saranno forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti e in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

5. Nel caso di utenze non domestiche operanti all'interno di condomini, per motivi logistici, sarà consentito l'uso dei contenitori destinati alle utenze domestiche, mentre i negozi e le attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno dotati di contenitori individuali.

Art. 7

Modalità di conferimento

1. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuto.

2. I rifiuti urbani devono essere conferiti con le modalità e i tempi comunicati dall'Amministrazione in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute e per il decoro.

3. È fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, dovranno essere chiuse.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti a eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

5. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.

6. A garanzia dell'igiene e della tutela del decoro, i rifiuti urbani indifferenziati devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi (utilizzando solo quelli in dotazione dove è presente il sistema di raccolta porta a porta), richiudendo il contenitore dopo l'uso.

7. In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

8. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:

- a ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento. Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti negli appositi sacchi che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio;
- è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. È vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
- per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

9. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici, enti pubblici e centri direzionali.

10. Sono raccogliibili in modo differenziato le seguenti frazioni di rifiuti, con le seguenti modalità operative:

- la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattiti le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
- gli imballaggi in plastica, dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
- la carta, il cartone e il vetro dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
- i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
- il vetro in lastre deve essere conferito presso le aree ecologiche/rifiuterie consortili;
- la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori o avviata all'autosmaltimento mediante il compostaggio domestico.

11. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

12. I rifiuti ingombranti non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 18 del presente regolamento.

13. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta e trasporto.

14. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 21 del presente regolamento.

15. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se tritati, in fognatura, a eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato.

Art. 8

Contenitori e dotazioni per la raccolta "porta a porta"

1. Tutti i contenitori e le dotazioni sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere manomessi e devono essere restituiti all'Amministrazione -che ne rimane titolare della proprietà- con le modalità stabilite nel contratto di servizio.

2. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.

3. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica saranno chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.

5. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti debitamente differenziati nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.

6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza sarà tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. È consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso litraggio, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.

7. I contenitori e/o i sacchetti forniti in dotazione agli utenti dovranno essere posizionati in maniera tale (sollevati dal terreno e/o collocati in appositi cestini/contenitori) da evitare che gli stessi vengano danneggiati e/o aperti e che il loro contenuto venga disperso da animali selvatici e non.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni (utenze condominiali e non domestiche)

1. Di norma, nei condomini con più di 6 utenti e per le utenze non domestiche, il Gestore collocherà batterie di contenitori di dimensioni maggiori al posto dei kit individuali, che il condominio e i condomini e i titolari di utenze non domestiche sono tenuti a ricevere e ubicare in spazio privato. Detti contenitori sono collocati in ambiti privati e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Nelle nuove edificazioni devono essere previste aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale e/o comune degli edifici esistenti destinate a verde o ad altri usi possono essere in parte pavimentate previa presentazione, con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, di una comunicazione di attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del D.P.R. 380/2001.

2. Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono risultare facilmente accessibili e il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori da parte del privato;

- devono trovarsi all'interno di spazi condominiali e non a ridosso di aree pubbliche quali strade, piazze, giardini, ecc.;
 - nel caso in cui –per comprovate ragioni da valutarsi congiuntamente con il Gestore del servizio– tali spazi si trovino in prossimità di aree pubbliche, gli stessi dovranno essere cintati con strutture idonee a non renderli visibili dagli utenti delle aree pubbliche, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità a tutti gli utenti, anche a quelli diversamente abili;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private;
 - i contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi.
3. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del Gestore del servizio di raccolta, i contenitori di medie e grandi dimensioni potranno essere sostituiti con singole dotazioni fornite a ciascun utente. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi privati sufficienti neppure per i contenitori di ridotte dimensioni forniti alle singole utenze, potrà concordare con gli uffici comunali termini e modalità per l'eventuale occupazione del suolo pubblico.
4. Per le utenze non domestiche, al fine di favorire le specifiche raccolte differenziate attivate per tali utenze (cartoni per le utenze commerciali, vetrobar, ecc.), il Gestore collocherà in accordo con tali utenze specifici contenitori dedicati per tali raccolte che saranno collocati in ambiti privati e dovranno essere esposti su suolo pubblico nei giorni previsti dalla raccolta.

Art. 10 **Centri di raccolta consortili**

1. Nel territorio del Consorzio ACEM sono presenti n. 16 aree ecologiche-rifiuterie attrezzate e autorizzate per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperte al pubblico nei giorni e negli orari prestabiliti e consultabili sul sito internet del consorzio <http://www.conorzioacem.it/isole.aspx>, dotate di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo stabiliti dal Consorzio di Bacino ACEM e con la presenza di personale addetto.
2. Tali aree sono ubicate nei seguenti Comuni: Bagnasco–Loc. Borgo; Carrù–Strada Tagliata per Piozzo; Castelletto Uzzone–Strada Comunale Della Moglia; Ceva–Loc. Mollere; Cissone–Loc. S. Sebastiano di Cissone; Cortemilia–Strada S. Rocco; Dogliani–Borgata Pian del Troglio n. 2/bis; Farigliano–Loc. Piacerreto; Garesio–Loc. Ghiare; Monastero Vasco–Loc. Comini; Mondovì–Via Trento; Ormea–Loc. Isola Perosa; Rocca De' Baldi–Via Peirone presso la Zona Industriale-Fraz. Crava; San Michele Mondovì–Via Cinzara; Saliceto–Loc. Sattamini; Villanova Mondovì–Via Boves, Zona Industriale.
3. Ai centri di raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, che qui di seguito si riportano a titolo esemplificativo:
- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
 - vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
 - prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
 - lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - batterie e pile;
 - piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
 - rifiuti elettronici e frigoriferi;
 - accessori per l'informatica;
 - pneumatici provenienti da utenze domestiche privi di cerchi.
4. Nelle aree ecologiche possono essere altresì conferite le frazioni di differenziata oggetto di raccolta domiciliare domestica e non domestica (carta, vetro, plastica, lattine).
5. Gli addetti delle aree ecologiche hanno diritto di identificare l'utente e la tipologia di rifiuto conferito, nonché di rifiutare i conferimenti non conformi al proprio regolamento interno.
6. Gli utenti possono conferire rifiuti in qualsiasi delle aree ecologiche/rifiuterie consortili indicate al comma 2.

Art. 11 **Raccolta differenziata delle frazioni cartacee**

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (giornali, riviste, contenitori del latte e dei succhi di frutta in tetrapak) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso i centri di raccolta consortili (aree ecologiche-rifiuterie).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta-porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.
3. Gli imballaggi di grandi dimensioni (scatoloni in cartone) devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Art. 12

Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro (bottiglie) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso i centri di raccolta consortili (aree ecologiche-rifiuterie).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta-porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato a cadenza annuale tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione comunale.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori del vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Il vetro in lastre deve essere conferito presso le aree ecologiche consortili.
5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Art. 13

Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (contenitori in plastica di ogni genere, flaconi, bottiglie, pellicole delle riviste e dei prodotti alimentari) purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso i centri di raccolta consortili (aree ecologiche-rifiuterie).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta-porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione.
3. Nei sacchi per la raccolta della plastica è d'obbligo conferire oltre agli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio.
4. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine in alluminio oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art. 14

Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde (sfalci del prato e ramaglie) proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (aree ecologiche-rifiuterie);
 - b) conferimento, nelle giornate indicate nel calendario di ciascun anno, nel cassone scarrabile ubicato negli spazi all'uopo concordati tra il Gestore e l'Amministrazione comunale.
2. Il Gestore del servizio fornirà alle utenze familiari che ne facciano richiesta un sacco riutilizzabile o un contenitore carrellato di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
4. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
5. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
6. È vietato bruciare la frazione verde nel centro abitato e a distanze inferiori a 50 metri da edifici o strade; è parimenti vietato conferire la frazione verde nel rifiuto indifferenziato.

Art. 15

Raccolta differenziata della frazione organica

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali (resti di cucina di natura organica) derivanti dalle diver-

se fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto-frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast-food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/ 2002/ CE del 3 ottobre 2002.
 3. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta-porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione.
 4. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il Gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
 5. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
 6. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei rifiuti di natura organica.
 7. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo bio-compostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo a emissioni di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro.
 8. L'attività di compostaggio domestico dovrà rispettare una distanza minima di metri 2,00 dal confine.

Art. 16

Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati;sono consegnati a un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero presso i centri di raccolta/rifiuterie consortili.
2. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore deve porre a disposizione del pubblico uno spazio per poter collocare un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, fornito dal Gestore del servizio, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico, predisposto dal Gestore del servizio, circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 17

Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore, fornito dal Gestore del servizio e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 18
Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente all'area ecologica-rifiuteria separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
- consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 151/2005 e s.m.i..

2. Per tutti i rifiuti ingombranti e i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Art. 19
Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso i centri di raccolta dei rifiuti (aree ecologiche-rifiuterie), vengono erogati i servizi di raccolta differenziata e possono essere effettuati conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali legno, metalli, contenitori etichettati T o F o altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso alcuni dei centri di raccolta-rifiuterie consortili sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti e le raccolte di toner, cartucce per stampanti e materiali similari esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Art. 20
Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente ai centri di raccolta-rifiuterie consortili separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
- consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/ 2006.

2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici, a titolo esemplificativo:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici che, a esaurimento della loro durata operativa, devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Art. 21
Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta consortili (aree ecologiche-rifiuterie) fino a un massimo di 1 metro cubo al mese.

Art. 22

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Al responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs 152/ 2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei settori comunali competenti, del gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.

Art. 23

Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza e il calendario concordato tra l'Amministrazione comunale e il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal contratto di appalto; nelle zone ove è presente il portaporta sarà osservata la frequenza di raccolta secondo il calendario che verrà consegnato agli utenti all'inizio di ogni anno.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, emergenze sanitarie, ecc.).
3. La raccolta è effettuata in orario diurno.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta e di ricollocare i contenitori all'interno delle aree pertinenziali private una volta svuotati.
5. I contenitori o i sacchetti dei rifiuti devono essere esposti non prima delle ore 18 della sera precedente al giorno di raccolta come indicato nel calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e comunque non più tardi delle ore 06,00 del giorno previsto per la raccolta. Essi dovranno essere debitamente ritirati una volta svuotati dal Gestore.

Art. 24

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche e il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione comunale relative:
 - all'accesso alle zone a traffico limitato e alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione/fila.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita e il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Art. 25

Attività non continuative

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee devono comunicare all'Amministrazione comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.

2. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi all'ufficio tecnico e al Gestore del servizio almeno dieci giorni dell'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa.

3. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio) e a chi spetta l'onere della spesa.

4. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

TITOLO 3 SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO

Art. 26 Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- spazzamento manuale e meccanizzato strade pubbliche;
- raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza e una frequenza definita dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il Gestore del servizio, nel rispetto del contratto d'appalto, organizza servizi di:

- pulizia stradale, dei monumenti, dei sottopassi e dei sovrappassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette a uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

Art. 27 Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:

a) gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto liquido o solido, ivi comprese le deiezioni animali; sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, così come sugli spazi o aree private nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli, ecc.

b) depositare presso i (o all'interno dei) cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;

c) esporre sulla via pubblica ovvero su suolo privato visibile da spazio pubblico sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, ovvero utilizzando sacchetti o attrezzature non in dotazione;

d) introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. È vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

2. Il Gestore del servizio è tenuto a intervenire prontamente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette a uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge. Egli è tenuto a segnalare prontamente l'episodio mettendosi a disposizione della Polizia Locale per l'identificazione del trasgressore.

3. Gli uffici comunali competenti, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emetteranno i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori previsti dal presente regolamento e/o dalla vigente normativa in materia.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, il Comune provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Art. 28 Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza e ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o conduttori o amministratori o condomini di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati a uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 29 **Contenitori portarifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, sono installati sul territorio appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia da parte del Gestore del servizio.
2. I contenitori portarifiuti sono installati dall'ufficio tecnico Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetti devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e, comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il Gestore del servizio.

Art. 30 **Mercati**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente concordate con il Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati. Fatta salva l'individuazione di una diversa modalità da parte del Gestore e del Comune, l'operatore dovrà distintamente impilare sullo spazio della propria piazzola lasciata libera le diverse tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare (carta e cartone, imballaggi in plastica/lattine di alluminio) per l'organico saranno collocati appositi cassonetti per la raccolta degli scarti di frutta verdura e fiori, tenendole separate l'una dall'altra. Sarà cura del Gestore del servizio raccogliere in loco le diverse frazioni di rifiuto così separate.
3. Nei mercati ove viene attivato il servizio di raccolta differenziata al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a due metri e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature impiegate da ciascun operato-

re per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del servizio ai sensi dell'articolo 25. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 31

Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree ove si svolge la manifestazione, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.

2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti e secondo le modalità di volta in volta previste ovvero, in mancanza, secondo le modalità disposte per le aree mercatali.

3. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 32

Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine della manifestazione.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o all'installazione del luna park.

3. In particolare, in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il soggetto Gestore del servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del soggetto Gestore del servizio, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza del presente regolamento.

Art. 33

Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Comune o del Gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento e/o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette a uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs 152/2006.

5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici e a quelli lasciati su strade e aree pubbliche durante le transumanze, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie

spese. Ove l'Amministrazione comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 34

Carico, scarico merci e materiali e affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, al termine delle operazioni, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio e i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 35

Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione di inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Art. 36

Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 37

Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili e urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio nel rispetto della normativa vigente. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'amministratore di condominio o alla proprietà le violazioni rilevate. Dopo il primo avviso, perdurando le violazioni, il Gestore provvederà a informare l'Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 39

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, agli ecovolontari o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto e disciplinato da specifiche convenzioni, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a corpi od organi di Polizia Statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 40

Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei soggetti diversamente abili

1. Il Comune di Roccaforte Mondovì, con la collaborazione del Gestore del servizio, studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei soggetti diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative e integrative dei servizi stessi.

2. Il Gestore dei servizi, in concerto col Comune di Roccaforte Mondovì, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Art. 41

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili o in altro luogo agevolmente visibile dall'esterno dello stabile deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'amministratore di condominio, ove la nomina del medesimo sia prevista dalla vigente normativa.

Art. 42

Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 43 **Sanzioni**

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, con un minimo di € 25,00 sino a un massimo di € 500,00; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs 152/ 2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3 c. 6 Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", il quale prevede che *"le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00"* e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della Legge 689/1981, devono essere ritenute sempre gravi e, conseguentemente, comportare l'applicazione della sanzione edittale massima di € 500,00, le violazioni di cui all'art. 27 lettere a), b) e c) del presente regolamento. Tale importo deve ritenersi importo edittale minimo ai sensi dell'art. 16 comma 2° della Legge 689/1981.
2. Ai sensi dell'art.16 comma 1 della Legge 689/1981 e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 che precede, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto dal precedente comma, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981.
3. Per i condomini e le utenze cui è stata fornita la dotazione di contenitori condominiali di grandi dimensioni dove sono effettuati i conferimenti dei rifiuti da parte dei singoli utenti, per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, risponderanno i condomini o gli utenti in solido tra di loro e la relativa sanzione potrà essere irrogata al condominio.
4. Alle procedure di accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/1981, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.